

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
RICORSO
PER

il Signor **RAFFAELE AMBROGI** [REDACTED], nato a Todi (Pg) il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce all'originale del presente atto, dall'Avv. Francesco A. De Matteis [REDACTED], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al giudizio al fax n. [REDACTED] oppure all'indirizzo pec francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapc.it e presso il quale il ricorrente elegge domicilio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9,

CONTRO

l'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 [REDACTED]

[REDACTED], in persona del Direttore Generale p.t.,

NONCHE', OVE OCCORRA, CONTRO

O, COMUNQUE, NEI CONFRONTI

dell'**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1** [REDACTED]

[REDACTED], in persona del Direttore Generale p.t.,

dell'**AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA** [REDACTED]),

in persona del Direttore Generale p.t.,

dell'**AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI** [REDACTED]

[REDACTED], in persona del Direttore Generale p.t.,

della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** -

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO

CIVILE UNIVERSALE [REDACTED], in persona del legale

rappresentante p.t.,

NONCHE'

della Signora **SARA BELLUCCI** [REDACTED],

della Signora **ELEONORA SALUSTRI** [REDACTED]

del Signor **MARCO ALICATA** [REDACTED],

della Signora **LOLITA SCIARRINI** [REDACTED]),

del Signor **FABIO MUZZI** [REDACTED],

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- della delibera n. 1059 del 4.6.2025, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda USL Umbria 2, a conclusione del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 (trentotto) posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista - Area degli Operatori -, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, ha approvato la graduatoria di merito e disposto l'assunzione dei vincitori;
- se ed in quanto lesivi, di tutti i verbali descrittivi della operazioni compiute dalla Commissione Esaminatrice nominata con delibera direttoriale n. 2318 del 26.11.2024;
- se già adottati e nei soli limiti in cui ledono gli interessi del ricorrente, dei provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti), con cui, a seguito della conclusione del concorso, le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria hanno disposto l'assunzione dei vincitori;
- se da interpretarsi come ostativa al riconoscimento in favore del ricorrente della riserva spettantegli in virtù del Servizio Civile Nazionale svolto presso il Comune di Todi (Pg) nel periodo 11.5.2015-10.5.2016, di ogni regola e/o norma concorsuale cui si debba, direttamente o indirettamente, questo risultato, tra cui, salvo altre, quelle dettate dai parr. 1), 4) e 12) del bando, nonché l'atto prot. n. 90541 del 22.4.2024 (Allegato A), recante, insieme alla modifica del par. 1) del bando, la riapertura dei termini in favore dei soli "... operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale senza demerito", insieme agli atti

(delibere n. 464 del 13.3.2024 e n. 545 del 20.3.2024) che hanno determinato l'adozione;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, incluse, ove occorra, le delibere n. 1993/2023, n. 119/2023, la graduatoria di merito approvato con la delibera n. 1059/2025, la nota prot. n. 126671 del 29.5.2025, con la quale l'Azienda USL Umbria 2, per voce della Responsabile della Direzione del Personale, ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente il 23.4.2025 (prot. n. 94348) ai fini del riconoscimento della predetta riserva, unitamente alla nota prot. n. 237494 del 30.10.2024, con la quale l'Azienda USL Umbria 2 ha interpellato sul tema il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed alla nota prot. n. 237494 del 30.10.2024, con la quale detto Dipartimento ha espresso il proprio parere.

FATTO

a) Previo accordo con le altre Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione ed in esecuzione delle delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023, con bando prot. n. 22125 del 26.1.2024 l'Azienda USL Umbria 2 indiceva in forma congiunta un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 38 (trentotto) posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista - Area degli Operatori (**doc. 1**).

Per quanto interessa, il bando, corredata di un atto recante *“Informazioni preliminari e Istruzioni operative”* (**doc. 2**) e di un *“Allegato Integrativo - Disciplinare”* (**doc. 3**):

- al par. 1) ripartiva i n. 38 posti in palio in: n. 24 presso l'Azienda USL Umbria 1; n. 6 presso l'Azienda USL Umbria 2, di cui n. 2 riservati ai volontari delle Forze Armate; n. 4 presso l'Azienda Ospedaliera di Terni, di cui n. 1 riservato ai volontari delle Forze Armate; n. 4 presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, di cui n. 1 riservato ai volontari delle Forze Armate;

- al par. 2) elencava i requisiti di ammissione;

- al par. 3) fissava per le ore 14,00 del 26.2.2024 il termine di scadenza per la presentazione con modalità telematiche della domanda di partecipazione, da compilarsi secondo le regole dettate dal par. 4) e nell'ambito della quale i candidati dovevano indicare “... *l'eventuale possesso del requisito per il diritto alla 'Riserva Militare'*”;
- al par. 9) stabiliva che la selezione si sarebbe articolata in una prova pratica ed in una prova orale, regolate dal successivo par. 10) ed alle quali avrebbe fatto seguito la valutazione dei titoli disciplinata dal par. 11);
- al par. 12) regolava la formazione della graduatoria di merito, precisando che “*Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente graduati ... tenuto conto di quanto disposto dal presente bando e da altre disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini*” (**doc. 1**).

b) In data 23.2.2024, il ricorrente, che anche grazie alla lunga esperienza maturata con una serie di incarichi interinali (ancora in corso) presso l’Azienda USL Umbria 1 è un provetto Videoterminalista, presentava domanda, chiedendo di essere ammesso a partecipare alla selezione (**doc. 4**).

Nell’ambito dell’istanza e nonostante il silenzio sul punto del bando, faceva subito presente di aver svolto - tra l’altro, proprio come Videoterminalista - il Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Todi (Pg) nel periodo 11.5.2015-10.5.2016 (**ivi**).

c) Con atto prot. n. 90541 del 22.4.2024 (Allegato A), adottato in attuazione delle delibere n. 464 del 13.3.2024 e n. 545 del 20.3.2024, l’Azienda USL Umbria 2 (da ora, per brevità, anche solo “*Azienda capofila*” o “*Amministrazione*”) disponeva la modifica del par. 1) del bando, inserendo - per quanto rileva - tra i beneficiari della riserva rispetto ai posti previsti a tal fine per ogni singola Azienda gli “... *operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale senza demerito*” (**doc. 5**).

Precisato che “... *le domande on-line già pervenute entro il precedente termine di scadenza, ..., sono considerate valide*”, l’atto prot. n. 90541/2024 disponeva, quindi, la riapertura dei termini per presentare domanda (sino alle ore 14,00 del 20.5.2024) a beneficio dei soli aspiranti in possesso del predetto titolo di riserva **(ivi)**.

d) Ultimate le operazioni di ammissione/esclusione dei candidati **(docc. 6, 8-9)**, la Commissione Esaminatrice nominata con delibera direttoriale n. 2318 del 26.11.2024 **(doc. 7)** dava inizio alla fase valutativa.

La prova pratica, consistente - come previsto dal par. 10) del bando - nella “... *esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione richiesta dal ... concorso e consiste[nte] anche nell’utilizzo di applicativi informatici (...) e stesura e gestione di testi e tabelle*” (poi sostituita, per l’elevato numero di concorrenti, con la prova in forma scritta consentita dalla *lex specialis*), si svolgeva il 19.12.2024 **(doc. 10)**.

Avendo conseguito il lusinghiero punteggio di p.ti 29,25/30 **(doc. 11)**, l’Ambrogi veniva ammesso a sostenere la prova orale, che, in base al calendario apprestato dalla Commissione Esaminatrice **(doc. 12)**, affrontava nella seduta del 3.4.2025 riportando p.ti 25/30 **(doc. 13)**.

e) Nelle more della procedura, con nota del 23.4.2025 (prot. n. 94348), il ricorrente rappresentava all’Amministrazione che “..., *al momento della domanda, aveva già dichiarato lo svolgimento del Servizio Civile prestato nel periodo dal 11/05/2015 al 10/05/2016, valevole ai fini della riserva, e che solo successivamente [era] stata inserita nelle previsioni del bando di concorso (riapertura termini)*” **(doc. 15)**.

Allegando, tra l’altro, l’attestato comprovante il possesso del titolo **(doc. 17)**, invitava, pertanto, “... *la Commissione a valutare il requisito sopra indicato anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che equiparano il Servizio Civile Nazionale al criterio di riserva del Servizio Civile Universale, nonché delle novità introdotte sul tema dal decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025*

norma volta a risolvere la disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno prestato il Servizio Civile Nazionale estendendo la riserva del 15 % dei posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni” (ivi).

f) Con nota prot. n. 126671 del 29.5.2025, la Responsabile della Direzione del Personale presso l’Azienda capofila “respingeva” la richiesta, spiegando di aver interpellato sul tema, con nota prot. n. 237494 del 30.10.2024, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (**doc. 20**).

In particolare, l’inusuale “rigetto” - spiegava la nota prot. n. 126671/2025 - si doveva al fatto che, con nota (singolarmente) pari numero e data, il Dipartimento si era espresso per l’applicabilità della riserva solo in favore di coloro che avevano svolto il Servizio Civile Universale (**ivi**).

g) Dopo la valutazione dei titoli ed a conclusione del concorso, il Direttore Generale f.f. dell’Azienda capofila, con delibera n. 1059 del 4.6.2025, ha approvato gli atti della Commissione Esaminatrice e la graduatoria di merito, disponendo l’assunzione dei vincitori, chiamati ad esprimere il proprio gradimento, in base all’ordine di graduazione, sui posti da coprire presso le diverse Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione (**doc. 21**).

Il ricorrente constatava così di essersi collocato oltre il 38° posto e, precisamente, al 56° (ovvero tra gli idonei non vincitori) perché l’Amministrazione non gli aveva riconosciuto la riserva prevista dall’art. 18, 4° comma, D. Lgs. 6.3.2017 n. 40.

h) Con istanza del 17.6.2025, l’Ambrogi ha esercitato il diritto di accesso, chiedendo il rilascio di copia degli atti concernenti le operazioni valutative (**doc. 22-25**), che l’Amministrazione gli ha rimesso e che l’interessato sta ancora valutando.

Soprattutto, con nota del 23.6.2025 ha invitato l’Azienda capofila a riesaminare e ad annullare (parzialmente) in autotutela la graduatoria di merito, riconoscendogli finalmente la riserva che gli consentirebbe di attingere una delle

posizioni utili ai fini dell'assunzione, avendo cura di allegare altri - ed ancor più recenti - arresti che ne confermano la spettanza (**docc. 26-33**).

i) Non avendo ricevuto nemmeno un cenno di riscontro, Raffaele Ambrogi, rappresentato e difeso *ut supra*, si vede, dunque, costretto a rivolgersi all'Ecc.mo Tribunale intestato, al quale, gravemente leso nei propri diritti ed interessi, chiede di voler annullare *in parte qua* la delibera n. 1059/2025, la graduatoria di merito e gli altri atti indicati in epigrafe, dei quali denuncia l'illegittimità per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) In via principale. Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. 6.3.2017 n. 40, anche in relazione all'art. 8 L. 6.6.2016 n. 106, alla L. 6.3.2001 n. 64, al D. Lgs. 5.4.2002 n. 77, all'art. 4, 4° comma, D.L. 1°.3.2025 n. 25 (convertito, con modificazioni, con L. 9.5.2025 n. 69) ed ai principi in materia, inclusi quelli sanciti dall'art. 3 Cost.. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, carenza d'istruttoria, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste.

I.a) Per prevenire speciose obiezioni, è appena il caso di premettere che l'illegittima esclusione del ricorrente dall'elenco dei n. 38 vincitori come riservista non può giustificarsi certo con la circostanza che, nella domanda di partecipazione inoltrata il 23.2.2024, l'Ambrogi, a pag. 5), ha dichiarato il possesso del titolo di riserva tra i “*Servizi SSN-PA/Case di cura conv.-accr./Servizio militare/civile come dipendente videoterminalista (1)*” (**doc. 4**) e, quindi, in un campo comprendente anche le esperienze valutabili come titoli.

A parte il fatto che, nella versione originaria, il bando, al par. 4), prevedeva genericamente la sola “*Riserva Militare*” (**doc. 1**) e che, con l'atto prot. n. 90541/2024, l'Azienda, nel momento in cui ha riconosciuto la riserva anche in favore degli “*... operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale senza demerito*” (**doc. 5**), ha precisato anche che “*... le domande on-*

line già pervenute entro il precedente termine di scadenza, ..., sono considerate valide”, è incontestabile, infatti, che:

- quando il possesso del titolo di riserva sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione, ancorché in un campo diverso da quello a ciò destinato, l’Amministrazione non può non tenerne conto (cfr., *ex multis*: TAR Lazio, Sez. II, 1°.10.2024 n. 17011).

Tanto meno può farlo quando - come in questo caso - abbia riconosciuto la validità di un titolo di riserva con un atto successivo e modificativo del bando, riaprendo i termini solo a beneficio di coloro che non avevano presentato domanda e non anche di coloro che avevano già compilato ed inviato la domanda (ritenuta e dichiarata valida) in base a quella versione originaria della *lex specialis*, che, erroneamente, non riconosceva la validità di quel titolo;

- ogni (ipotetico) eventuale errore di compilazione ed ogni (ipotetica) eventuale incertezza, come pure la messa a disposizione della documentazione attestante il possesso del titolo di riserva tempestivamente dichiarato, sono, comunque, sempre emendabili con l’obbligatoria attivazione, da parte dell’Amministrazione, del soccorso istruttorio.

Come statuito in fattispecie analoga, “... *l’omessa valutazione del servizio civile nazionale da parte dell’Amministrazione non potrebbe trovare legittimo fondamento nemmeno nell’errore, ..., consistente nel non aver ‘flaggato’ la casella corrispondente al possesso del titolo di riserva*”, perché “*Avendo la ricorrente comunque dichiarato il possesso del ridetto titolo nella domanda, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto anche attivando, eventualmente, il soccorso istruttorio, trattandosi, come da già concluso da questa sezione (con sentenza n. 23521 del 27 dicembre 2024), al più nella fattispecie non di una omessa dichiarazione, ma di una dichiarazione resa irregolarmente e pertanto sanabile*” (TAR Lazio, Sez. IV-Ter, 18.6.2025 n. 12019);

- oltre ad averne dichiarato tempestivamente il possesso, con la nota del 23.4.2025 (prot. n. 94348) il ricorrente, senza attenderne la richiesta, ha diligentemente rimesso all’Azienda, a procedimento in corso e ben prima della formazione della graduatoria di merito, l’attestato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri comprovante l’avvenuto svolgimento del Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Todi (**doc. 20**).

Se in questo modo l’interessato, rimediando alla confusione con cui l’Azienda ha gestito la vicenda, ha assolto ogni ipotetico onere a suo carico, resta, dunque, da verificare se il diniego opposto anzitempo dall’Amministrazione con la nota prot. n. 126671/2025 e la mancata inclusione dell’Ambrogi tra i vincitori del concorso, come riservista, sia legittima o meno.

I.b) Per venire al cuore della questione, è indubbio che il ricorrente aveva - ed ha - pieno titolo ad essere riconosciuto come vincitore grazie al titolo di riserva dichiarato e documentato in corso di procedimento.

Come segnalato inutilmente dapprima con la nota prot. n. 94348/2025 (**docc. 14-18**) e poi, a procedimento concluso, con l’istanza di riesame del 23.6.2025 (**docc. 26-33**), la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che l’aver svolto senza demerito il Servizio Civile Nazionale dà titolo per accedere alla riserva del 15 % dei posti a concorso esattamente come l’aver svolto senza demerito il Servizio Civile Universale.

Oltre alle pronunce, univoche e sempre più numerose, del Giudice Ordinario (come, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Vercelli - Giudice del Lavoro n. 191 del 15.4.2025 e del Tribunale di Palermo - Giudice del Lavoro del 20.5.2025, **docc. 29 e 34**), la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. IV-Ter, n. 12019/2025 richiamata sub I.a), ha dissipato ogni dubbio a riguardo, all’esito di un percorso logico-giuridico inattaccabile perché ancorato ad una lettura delle fonti non solo rispettosa del dato testuale e della *ratio*, ma anche - e soprattutto - costituzionalmente orientata.

I.c) Iniziando dal quadro normativo, è sufficiente rammentare che:

- introdotto originariamente dalla L. 15.12.1972 n. 772 come servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori di coscienza, il Servizio Civile Nazionale è stato istituito dalla L. 6.3.2001 n. 64 e regolato in dettaglio dal D. Lgs. 5.4.2002 n. 77 al dichiarato scopo - come recita l'art. 1 della prima - di “*... a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace tra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero*”;
- l'art. 8 L. 6.6.2016 n. 106 ha delegato il Governo a “*... provvede[re] alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ...*”;
- il D. Lgs. 6.3.2017 n. 40 ha dato attuazione alla delega ed ha istituito il Servizio Civile Universale, sul presupposto, rimarcato dalla relazione illustrativa, che “*Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni*

e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di protezione civile”;

- nell’ambito della riforma, il D. Lgs. n. 40/2017, all’art. 18, 4° comma, ha previsto, appunto, una riserva del 15 % dei posti a concorso, banditi dalle Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione di personale non dirigenziale, “*A favore degli operatori che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ...*”;
- a definitivo chiarimento di ogni precedente incertezza, l’art. 4, 4° comma, D.L. 1°.3.2025 n. 25 (convertito, con modificazioni, con L. 9.5.2025 n. 69), è intervenuto sul testo dell’art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 con l’inserimento dopo le parole “*servizio civile universale*” delle parole “*ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64*”.

I.d) Ebbene, sulla scorta della normativa testé richiamata, con la sentenza n. 12019/2025, il TAR Lazio, Sez. IV-Ter, ha colto esattamente la portata del rapporto esistente tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, sottolineando che:

- “*... in linea di discontinuità rispetto all’originario servizio civile [n.d.r., quello introdotto dalla L. n. 772/1972 e riservato ai soli obiettori di coscienza come alternativo alla leva obbligatoria, poi sospesa] ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all’articolo 5, comma 4, che ‘Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi [coincidente con la durata massima prevista per l’attuale servizio civile universale dall’art. 16, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017] se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 6: a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo; b) i cittadini italiani*

riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno di età”;

- *“Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall’originario servizio civile, presentato una duplice natura: l’una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d’essere sino alla sospensione della stessa leva), e l’altra volontaria, per le donne (...) e gli inabili alla leva”;*
- *“In ragione di ciò e pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest’ultimo e l’altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l’evoluzione normativa”;*
- *“D’altronde la scelta del legislatore di riservare il 15 % dei posti oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di un’attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest’ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; a contribuire alla formazione civica, sociale,*

culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero”.

Donde la conclusione per cui “*Se entrambi i servizi, ugualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà sono stati concepiti per il perseguitamento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio”.*

I.e) D'altra parte, la tesi per cui - contrariamente a quanto asserito dall'Azienda intimata con la nota prot. n. 126671/2025, aderendo acriticamente ad un parere del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ispirato al più vieto formalismo - la riserva del 15 % dei posti a concorso prevista dall'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 vale anche per chi - come l'odierno ricorrente - abbia svolto senza demerito quel Servizio Civile Nazionale di cui l'attuale Servizio Civile Universale costituisce solo un momento di revisione ed evoluzione trova conferma nella lettura, piana e costituzionalmente orientata, della disciplina di riferimento.

Richiamando ancora una volta la sentenza TAR Lazio, Sez. IV-Ter, n. 12019/2025, ad imporre questa conclusione sono, infatti, le circostanze che:

- “*... la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001', rispetto alla quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina”*, come confermato dal fatto che, siccome “*... con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola 'revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale', da porre, in essere, peraltro, 'tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64' che ne individuava le finalità”*, non si può che inferire che “*... il*

servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti, che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch'esso ‘tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza’;

- alla luce di quanto sopra, “... con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 - nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo”;

- l'estensione esplicita della riserva a coloro che abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale ad opera del sopravvenuto art. 4, 4° comma, D.L. n. 25/2025, quantunque non ascrivibile - secondo il TAR Lazio - a vera e propria interpretazione autentica, ha portata non innovativa, ma meramente ricognitiva dell'unica lettura dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 consentita secundum constitutionem già prima della novella e si colloca nel solco della stessa linea interpretativa di cui sopra, come conferma il fatto che, a riprova della sostanziale identità tra i due istituti e della continuità tra le successive norme regolatorie, la stessa relazione illustrativa alla Legge di conversione (n. 69/2025) sottolinea che “... l'estensione della platea dei beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della ‘difesa della Patria’ di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione”.

I.f) Ferma restando l'ineccepibilità del percorso logico-giuridico seguito dal TAR Lazio, Sez. IV-Ter, l'unico passaggio sul quale la sentenza n. 12019/2025 non convince appieno è, in realtà, proprio quello sulla portata dell'art. 4, 4° comma, D.L. n. 25/2025.

Proprio il nesso di continuità tra la disciplina dedicata al Servizio Civile Nazionale e quella concernente l'attuale Servizio Civile Universale ed, in definitiva, il rapporto tra i due istituti dimostrano, infatti, che - diversamente da ritenuto, quasi *incidenter tantum*, dal TAR Centrale - l'art. 4, 4° comma, cit. è a, tutti gli effetti, una norma d'interpretazione autentica e, quindi, una norma ad applicazione per definizione retroattiva.

Con esso, infatti, si è chiaramente inteso dirimere un'incertezza sull'interpretazione dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017, optando ed imponendo quella lettura della norma, che già possibile - ed, anzi, doverosa *secundum constitutionem* - in base al testo vigente, includeva tra i beneficiari della riserva, oltre a coloro che hanno svolto e svolgeranno l'attuale Servizio Civile Universale, anche tutti coloro che - come l'odierno ricorrente - hanno svolto lo stesso servizio, quando questo era regolato dalla L. n. 64/2001 e dal D. Lgs. n. 77/2002 ed era definito Servizio Civile Nazionale.

I.g) Riassumendo, laddove negano al ricorrente lo *status* di vincitore riservista, in applicazione dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n 40/2017 e grazie al Servizio Civile Nazionale che questi - come dichiarato e documentato in corso di procedimento - ha svolto presso il Comune di Todi nel periodo 11.5.2015-10.5.2016, sono illegittimi e meritevoli di annullamento.

* * *

II) In subordine. Illegittimità costituzionale.

II.a) Solo in subordine e nell'improbabile ipotesi che le censure che precedono non trovino accoglimento, il ricorrente, con riserva di migliore illustrazione in corso di causa, non può non dubitare, infine, della legittimità costituzionale dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 (insieme, all'occorrenza, all'art. 8 L.

n. 106/2016), nella parte in cui (in ipotesi) include, tra i beneficiari della riserva ivi prevista, solo coloro che abbiano svolto senza demerito il Servizio Civile Universale e non anche coloro che - come il ricorrente - abbiano svolto senza demerito il Servizio Civile Nazionale di cui alla L. n. 64/2001 ed al D. Lgs. n. 77/2002, con conseguente richiesta all'Ecc.mo Tribunale intestato di sospendere il giudizio e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale (artt. 23 ss. L. 11.3.1953 n. 87) affinché dirima la questione.

II.b) Sul requisito della rilevanza, poco è da dire.

L'interpretazione perorata dall'Amministrazione intimata ed al fondo dei provvedimenti gravati condurrebbe, infatti, al rigetto del ricorso, rendendo inattinibile il bene della vita perseguito dal ricorrente, che si è determinato ad agire giudizialmente per raggiungere in graduatoria, grazie alla riserva, una delle posizioni utili ai fini dell'assunzione.

II.c) Quanto alla non manifesta infondatezza, è appena il caso di sottolineare che, così intesa, la disciplina normativa sulla quale s'incentra il sospetto appare incompatibile con numerosi canoni costituzionali, tra cui:

- quello di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

Al cospetto di due istituti sostanzialmente identici negli aspetti essenziali nonostante le diverse regolazioni fattene nel tempo, è assurdo che uno (Servizio Civile Universale) costituisca titolo di riserva e l'altro (Servizio Civile Nazionale) non lo sia;

- quelli di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..

Posto che l'istituto della riserva si basa su criteri di meritevolezza destinati a premiare, nell'interesse della stessa Amministrazione, coloro che intendono accedere ad un posto di pubblico impiego, non si vede perché, a fronte di due titoli sostanzialmente identici negli aspetti essenziali, il meccanismo premiante valga solo per uno;

- quello di cui all'art. 117, 2° comma, lett. d), Cost..

Dal momento che il Servizio Civile Nazionale, esattamente come il Servizio Civile Universale, si sostanzia in un servizio non armato in favore ed in difesa della Patria talmente importante da essere attribuito alla competenza esclusiva statale, non apprezzarlo come il secondo, col riconoscimento della sua rilevanza ai fini della riserva di cui si discute, collide anche con le finalità primarie perseguitate, appunto, dall'art. 117, 2° comma, lett. d), Cost..

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

Il ricorrente chiede all'Ecc.mo Tribunale intestato di voler disporre le misure cautelari necessarie ad evitare il protrarsi e l'amplificarsi del danno consistente nella mancata assunzione sino alla pronuncia di merito, anche ordinando all'Amministrazione di accantonare uno dei posti a concorso disponibili presso l'Azienda USL Umbria 1.

Il *fumus* emerge evidente dai su esposti motivi di gravame, ai quali, per brevità, sia consentito rinviare.

D'altra parte, i danni che stanno derivando e deriveranno all'Ambrogi dagli atti impugnati sono gravi ed irreparabili.

Il ricorrente già lavora ed è apprezzato come Operatore Videoterminalista presso l'Azienda USL Umbria 1 in base ad un rapporto interinale: se nelle more del giudizio il posto che ambisce a ricoprire - e che ha diritto a ricoprire - come vincitore riservista e, quindi, come dipendente di ruolo sarà coperto con la nomina di uno degli attuali vincitori, il meno che potrà accadere sarà che il subentro si rivelerà oggettivamente più difficile.

Solo in subordine, l'interessato chiede, infine, che, all'esito dell'udienza camerale di trattazione della domanda cautelare, l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre quanto meno, ai sensi dell'art. 55, 10° comma, C.P.A., la fissazione immediata dell'udienza di merito.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento delle domande proposte con il su esteso ricorso, inclusa quella cautelare.

Con ogni conseguente statuizione di Legge.

Con ogni più ampia riserva, incluse quelle di proporre motivi aggiunti e/o nuovi, nonché di avanzare domande risarcitorie.

Con vittoria delle spese di lite e condanna alla refusione del contributo unificato.

Ai sensi di Legge, si dichiara che, trattandosi di controversia avente ad oggetto un procedimento concorsuale, il contributo unificato dovuto e che sarà versato in anticipazione è pari ad € 325,00.

Perugia, 28 luglio 2025

Avv. Francesco A. De Matteis

A black rectangular redaction box covering a signature.